

REGIONE PIEMONTE BU43 26/10/2023

Comune di Peveragno (Cuneo)

Delibera n. 30 del 28/09/2023. Variante parziale n. 16 al P.R.G.C. vigente (variante strutturale anno 2004), art. 17 c. 5 della l.r. 56/1977 e s.m.i. - esame osservazioni. Controdeduzioni, osservazioni ed approvazione definitiva

Documento allegato

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 28/09/2023

Oggetto: variante parziale n. 16 al P.R.G.C. vigente (variante strutturale anno 2004), art. 17 c. 5 della l.r. 56/1977 e s.m.i. - esame osservazioni. Controdeduzioni, osservazioni ed approvazione definitiva.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Il Responsabile del Servizio Urbanistica

Premesso che:

- che il Comune di Peveragno è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 50 - 10773 del 27/01/1987 e successive varianti regolarmente approvate;
 - che a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;
 - che è stato a tal fine conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo;
 - che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG, in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- Le modifiche inoltre non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della relazione;
- che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 7.171 ab.;
 - che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:

- punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di $\pm 0,5$ mq/ab corrispondente a mq 3.585 (ab 7.171 x 0,5), ha subito nel complesso delle varianti parziali sino ad oggi approvate una variazione totale pari a mq. - 1.955 e dunque rientrando nel limite imposto dalla L.U.R. Con la presente variante non si operano modifiche interessanti tali ambiti. Pertanto, le modifiche di tale settore rientrano nel limite consentito (vedasi schema riassuntivo);
- punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 7.171 ab. che non ha subito incrementi;
 - punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive e terziarie. Si precisa che con la presente variante, relativamente alle aree produttive, si apportano modifiche che non determinano variazioni di superficie territoriale e di S.U.L.; pertanto, la situazione inerente alla capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., e della L.R. 13/2020 risulta non essere modificata (vedasi schema riassuntivo);

Essendo la Superficie Territoriale delle aree produttive pari a mq. 656.588 l'incremento ammesso del 6% è pari a mq. 39.395,3 e l'incremento ammesso del 2% è pari a mq. 13.131,8; con le precedenti varianti parziali si è esaurita la possibilità di ampliamento per quanto riguarda la superficie territoriale. Anche in merito alla SUL si è esaurita ogni possibilità di ampliamento con le precedenti varianti.

Relativamente alle aree produttive agricole si precisa che con la presente variante non si apportano modifiche determinanti incrementi di superficie territoriale o di SUL. Pertanto, la situazione inerente alla capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., non risulta essere modificata.

Essendo la Superficie Territoriale delle aree produttive agricole pari a mq. 32.701 l'incremento ammesso del 6% è pari a mq. 1.962,1; con le precedenti varianti parziali si è intervenuti con uno stralcio pari a mq. 17.424 e quindi rimangono a disposizione ancora mq. 19.386,1 (17.424 + 1.962,1) per future esigenze di settore.

Relativamente alle aree terziarie, si precisa che con la presente variante non si apportano modifiche interessanti tale ambito. Pertanto, la situazione inerente alla capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., non risulta essere modificata

Essendo la Superficie Territoriale delle aree terziarie pari a mq. 142.757 l'incremento ammesso del 6% è pari a mq. 8.565,4; con le precedenti varianti parziali si sono accantonati mq. 9.705 e quindi rimangono a disposizione ancora mq. 18.270,4 (8.565,4 + 9.705) per future esigenze di settore. Per quanto attiene alla

S.U.L. con le precedenti varianti si era accantonata una quantità di S.U.L. residua pari a mq. 55,4.

- Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

**TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI
ALL'ART.17, C.5**

Variante 2004	<i>Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.)</i>		S.T. aree Produttive	S.T. aree Produttive Agricole	S.T. aree turistico- ricettive
	7.171				
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.)	Incremento 4%	656.588	32.701	142.757
	+/- 0,5		0,06	0,06	0,06
	3.585 mq	mc	39.395,3 mq	1.962,1 mq	8.565,4 mq

<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi mq.</i>	<i>aree residenziali mc.</i>	<i>aree produttive Sup.Ter. mq.</i>	<i>aree produttive agricole Sup.Ter. mq.</i>	<i>aree terziarie Sup.Ter. mq.</i>
VP1	+ 603	- 5.926,8	- 1.983	/	/
VP2	- 3.315	+ 3.958	+ 14.389	/	/
VP3	/	/	/	/	/
VP4	/	+ 1.434	/	/	+ 6.651
VP5	/	/	/	/	/
VP6	- 243	- 655	+ 22.365	/	(- 7.307 solo st)
VP7	+ 1.000	- 1.784,1	- 8.420	/	- 18.391
VP8	/	+ 50,4	+ 4.485	/	/
VP9	/	- 1.705	- 4.000	/	- 400 S.U.L.
VP10	/	- 628	-868 ST +66 S.U.L.	/	/
VP11	/	- 618	+ 1.748	/	/
VP12		+ 1.651,5	/	/	+ 7.278

	/			/	+ 3.200 S.U.L.
VP13	/	/	+ 1.557 S.U.L.	/	/
VP14	/	+ 4.116,7	+ 7.387	/	+ 2.064
TOTALE MODIFICHE	- 1.955	- 6,3	+ 35.103 ST	/	- 9.705
RESIDUO A	+ 5.540 mq	6,3 mc	ST a disposizione: 4.292,3 mq	ST a disposizione: 1.962,1 mq	ST a disposizione: 18.270,4 mq
DISPOSIZIONE	- 1.630 mq	+ increm. 4%	SUL a disposizione: 2,5 mq.		SUL a disposizione: 55,4 mq.

Variante 2004	<i>Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.)</i>		S.T. aree Produttive		S.T. aree Produttive Agricole	S.T. aree turistico- ricettive
	7.171					
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.)	Incremento	656.588		32.701	142.757
	+/- 0,5	4%	0,06	0,02 (I)	0,06	0,06
3.585 mq	mc	39.395,3 mq	13.131,8 mq	1.962,1 mq	8.565,4 mq	
		0,08 = 52.527 mq				

<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi mq.</i>	<i>aree residenziali mc.</i>	<i>aree produttive Sup.Ter. mq.</i>		<i>aree produttive agricole Sup.Ter. mq.</i>	<i>aree terziarie Sup.Ter. mq.</i>
VP15	/	/	+ 17.424 S.T. + 5.398,5 S.U.L.		- 17.424	/
VP16	/	/	/		/	/
TOTALE MODIFICHE	- 1.955	- 6,3	+ 52.527 ST		- 17.424	- 9.705
RESIDUO A DISPOSIZIONE	+ 5.540 mq	6,3 mc	ST a disp. (6%): 0 mq	ST a disp. (2%): 0 mq	ST a disp.: 19.386,1 mq	ST a disp.: 18.270,4 mq
	- 1.630 mq	+ increm. 4%	SUL a disp.(6%): 0 mq.	SUL a disp.(2%): 0 mq.		SUL a disp.: 55,4 mq.

(1) L.R. 13/2020

- che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante è stata assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;
- che il Comune di Peveragno ha individuato, con D.G.C. n. 44 del 05/05/2023, presso l'Ufficio tecnico del Comune di Dronero, l'Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti alla Variante Parziale nr. 16;
- che, a seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto ai soggetti con competenza in materia ambientale individuati (tra i quali si prevede di consultare il Settore competente della Provincia di Cuneo, l'A.S.L. CN1 e l'A.R.P.A. Piemonte) il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;
- che il progetto preliminare è stato adottato con D.C.C. n. 4 del 12/04/2023 e successivamente inviato ai soggetti con competenza ambientale;
- che, con determina dirigenziale n. 804 del 24/05/2023 la Provincia di Cuneo - Settore Presidio del Territorio – Ufficio Pianificazione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- che, con nota prot. 66986 del 19/07/2023, pervenuta al prot. n. 8400 del 20/07/2023, A.R.P.A. Piemonte Struttura Semplice – Attività di produzione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- che, con nota prot. 61491 del 12/05/2023, pervenuta al prot. n. 5581 del 12/05/2023, la A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- con verbale in data 11/08/2023 l'Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/98, in conformità con i pareri resi dai soggetti Competenti in materia ambientale ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente variante urbanistica;
- che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- che la Provincia ha espresso parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali della variante mediante determina dirigenziale n. 804 del 24/05/2023, dettando un'osservazione da considerare quale osservazione di cui al c.7, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- che a seguito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti privati sul progetto preliminare;
- che per concludere l'iter di formazione della presente variante occorre

tenere conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, controdedurre all'osservazione pervenuta ed approvare in via definitiva la variante stessa;

- che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;
- che la variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al P.P.R. ma richiede la verifica di coerenza delle previsioni urbanistiche con il P.P.R. dedicando apposito capitolo all'interno della Relazione di Variante;

VISTO

- il P.R.G. vigente;
- il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;
- la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;
- il D.Lgs 152/06 e s.m. ed i.;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 della D. Lgs. 267/00 dal Geom. Bianco Diego, Responsabile dell'ufficio urbanistica ed edilizia privata,

Propone a che il Consiglio Comunale,

DELIBERI

- 1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di recepire le indicazioni formulate dai soggetti competenti secondo le indicazioni dell'Organo Tecnico, modificando ed integrando la documentazione di variante;
- 3) che la Provincia di Cuneo ha espresso parere positivo di regolarità tecnica e compatibilità con il P.T.P e progetti sovra comunali;
- 4) di controdedurre all'osservazione pervenuta, secondo quanto specificato nell'apposito fascicolo "osservazioni e controdeduzioni";
- 5) di approvare la variante parziale n. 16 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione;
 - Fascicolo "Osservazioni e controdeduzioni";
 - Norme di Attuazione e tabelle di zona;
 - tav. 1.1 Progetto P.R.G. territorio comunale - zona pianura scala 1:5.000;
 - tav. 6 Progetto P.R.G. aree produttive scala 1:2.000;
- 6) di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai

commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

- 7) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 8) di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 9) di dare atto che la presente variante è stata assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, escludendola dalla fase di Valutazione con Verbale Organo Tecnico in data 11/08/2023;
- 10) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale);
- 11) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Geom. Bianco Diego, Responsabile dell'ufficio urbanistica ed edilizia privata cui si dà mandato per i successivi adempimenti;
- 12) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale

Avuta illustrazione della proposta da parte del Sindaco;

Sentito il Consigliere Mattalia, che sottolinea come la pratica è già stata vista nell'apposita commissione, affermando che “nulla è cambiato, con le raccomandazione di enti e servizi in merito a riduzioni e distanze”;

CON VOTI Favorevoli, N.9 e N. 3 astenuti (Renaudi A, Mattalia, Piacenza) su n. 12 Consiglieri comunali presenti e votanti per alzata di mano:

delibera

1. Di approvare come approva la proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta.
2. Di mandare la stessa all'Ufficio Pianificazione territoriale, per quanto di competenza.

Successivamente, data l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 9 e n. 3 astenuti (Renaudi A, Mattalia, Piacenza) su n. 12 Consiglieri comunali

presenti e votanti per alzata di mano, si dichiara la su estesa deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.